

Dm S. Chiara
28/3/14
USL PESCARA

COPIA

**AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE
PESCARA**

Il giorno 20 MAR. 2014 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio D'Amario, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 46 del 30/01/2012, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento, su proposta della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale:

N. 287

OGGETTO: Istituzione di un Albo / Elenco di operatori economici da utilizzare per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori d'importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 mediante procedure negoziate, esclusivamente nei casi previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Condivisa la Relazione/Proposta a cura della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, relativa alla istituzione di un Elenco ufficiale di operatori economici idonei all'affidamento di contratti di appalto di lavori mediante procedura negoziata, esclusivamente nei casi consentiti dal D. Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010;

Preso Atto dei documenti citati in detta Relazione;

Visti Regolamenti interni per le spese in economia di cui a Delibere N. 1366/22.12.2012, N. 1743/2006, N. 33/2007, N. 410/2009,;

Visti D. Lgs. n.163/2006, DPR 207/2010, L.R. 146/1996, D. Lgs. 81/2008, L. 241/1990, testi vigenti;

Preso Atto della attestazione circa la regolarità tecnico-amministrativo-contabile del provvedimento proposto (Allegato B);

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo aziendale e del Direttore Sanitario aziendale (Allegato B);

Ai sensi della Delibera N. 705/28.06.2012 ad oggetto *"Approvazione del Regolamento Aziendale per la Disciplina dei Procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti"*;

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **LA ISTITUZIONE** di un Albo o Elenco di operatori economici, sempre aperto al mercato e, quindi, sempre aperto alla iscrizione degli interessati, da utilizzare per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori d'importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 (a netto iva ed a lordo oneri di sicurezza), mediante procedure negoziate, esclusivamente nei casi previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 testi vigenti;
- 3) **L'APPROVAZIONE** dell'allegato Avviso Pubblico, ed annessi Modelli 1 e 2, che disciplinano la istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ivi indicate;
- 4) **DI PUBBLICIZZARE** l'Avviso Pubblico, ed annessi Modelli 1 e 2, sul sito web aziendale www.ausl.pe.it, nella sezione *"Gare e Appalti - promossi da U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale"*, nonché nella sezione *"Amministrazione Trasparente - settore 11 Bandi di Gara e Contratti"*, unitamente alla pubblicazione dell'art. 38, D. Lgs. 163/2006, per favorire la immediata consultazione delle norme poste a base della istanza di iscrizione, unitamente alla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea del 23.06.2006 (G.U.C.E. 1 agosto 2006, n. C 179), per favorire la consultazione dei principi comunitari posti a base delle procedure d'appalto e delle buone prassi;
- 5) **DI PUBBLICIZZARE**, altresì, l'Avviso Pubblico sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- 6) **DI DARE ATTO** che Responsabile del Procedimento per la istituzione dell'Albo e per la gestione dell'Elenco è la D.ssa Viviana Schiazza, Funzionario competente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- 7) **DI DEMANDARE** alla U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale i successivi, conseguenti adempimenti, comprese le eventuali cancellazioni e/o esclusioni dall'Albo, compresi gli aggiornamenti annuali, ogni altro adempimento ritenuto opportuno o necessario;
- 8) **DI DELEGARE** il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento, mediante determinazione dirigenziale, nonché sottoscrizione dei contratti, di competenza di detta U.O.C., ai sensi e per gli effetti della Delibera N. 705/28.06.2012 ad oggetto *"Approvazione del Regolamento Aziendale per la Disciplina dei Procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti"*;

9) DI DARE ATTO che ogni altra norma prevista nei Regolamenti interni, ovvero ogni altra norma, provvedimento, atto, disposizione, devono ritenersi sostituiti o adeguati alle norme del presente provvedimento;

10) LA IMMEDIATA ESECUTIVITA' del presente provvedimento;

- L'art. 125, commi 8 e 12, D. Lgs. 163/2006 prevede, tra l'altro, che l'affidamento dei lavori in economia, ammessi per importi non superiori ad € 200.000 (a netto iva ma a lordo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di un adeguato numero di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati anche tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, cui possono essere iscritti soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, fatto salvo il resto previsto nel medesimo art. 125 D. Lgs. 163/2006;
- L'art. 122, commi 7-8, D. Lgs. 163/2006 prevede, tra l'altro, che l'affidamento di lavori d'importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 (a netto iva ma a lordo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) può avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le procedure di cui all'art. 57, comma 6, D. Lgs. 163/2006, previa consultazione di un numero di operatori economici adeguato in relazione agli importi ivi previsti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, fatto salvo il resto previsto nei medesimi artt. 57, 122, D. Lgs. 163/2006;
- L'art. 53, D. Lgs. 163/2006, prevede, tra l'altro, che il contratto di appalto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, oppure la esecuzione dei lavori congiunta alla progettazione esecutiva, oppure la esecuzione dei lavori congiunta alla progettazione definitiva ed esecutiva, ed in tali casi gli operatori economici devono possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti, fatto salvo il resto previsto in detto articolo;
- L'art. 57, D. Lgs. 163/2006, ovvero altre norme del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento di esecuzione, disciplinano ulteriori casi nei quali è legittimato il ricorso alle procedure negoziate;
- La Commissione Europea con Comunicazione Interpretativa del 23.06.2006 (G.U.C.E. 1 agosto 2006, n. C 179) ha formalizzato la propria interpretazione in ordine ai principi del trattato della CE, alla loro applicazione, nonché alle buone prassi, applicabili anche alle procedure negoziate;
- Il Regolamento interno per gli affidamenti in economia approvato con Delibera N. 1366 del 22.12.2010 prevede, tra l'altro, per l'affidamento di lavori, la istituzione di un elenco di operatori economici, invitati alle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, fatto salvo il resto ivi previsto, nei limiti di compatibilità con le norme sopravvenute, nonché nei limiti di compatibilità con i principi del trattato della CE, applicabili alle fattispecie previste in detto Regolamento;
- Parimenti, il Regolamento di cui al combinato disposto Deliberazioni N. 1743 / 2006, N. 33 / 2007, N. 410 / 2009, prevede, tra l'altro, che l'attività amministrativa degli acquisti deve ispirarsi a principi di economicità, efficacia, trasparenza, correttezza, regolarità nei procedimenti, in conformità con le norme della L. 241/1990 e D. Lgs. 163/2006, che la procedura negoziale di scelta del contraente si fonda su un'attività precontrattuale rispettosa degli artt. 1337 e 1338 c.c., previo interpello di un adeguato numero di operatori economici, salvi i casi di urgenza, di specialità e/o casi particolari ivi previsti, che l'elemento fondante dell'attività negoziale è la motivazione delle varie scelte operate per individuare il soggetto con il quale attivare il rapporto contrattuale, che l'individuazione delle ditte da interpellare avviene utilizzando l'elenco di operatori economici e tutte le altre fonti informative, fatto salvo il resto ivi previsto, nei limiti di compatibilità con le norme sopravvenute, nonché nei limiti di compatibilità del trattato della CE, applicabili alle fattispecie previste in detti Regolamenti;
- L'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura d'importo complessivo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi artt. 91, comma 2, D. Lgs. 163/2006, 267, DPR 207/2010, è sottoposto alle norme di cui all'Avviso Pubblico attualmente pubblicizzato sul sito web aziendale, sempre aperto, in ogni momento, alla iscrizione degli operatori economici interessati, ovvero sempre aperto al mercato, in conformità alle norme vigenti, compresi i principi comunitari e le buone prassi per le procedure negoziate, fatto salvo il suo aggiornamento che è finalizzato esclusivamente alla riconferma delle iscrizioni nonché alla riconferma dei requisiti morali e tecnici;

- Il precedente Avviso Pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici da invitare per gli appalti di lavori, approvato con Delibera N. 390 del 23.04.2010, è ampiamente scaduto, non è pubblicizzato sul sito web aziendale e non è conforme alle norme vigenti;

S i p r o p o n e:

- La istituzione di un Albo o Elenco di operatori economici, sempre aperto al mercato e, quindi, sempre aperto alla iscrizione degli interessati, da utilizzare per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori d'importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 (a netto iva ed a lordo oneri di sicurezza), mediante procedure negoziate, esclusivamente nei casi previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 testi vigenti;
- L'approvazione dell'allegato Avviso Pubblico, ed annessi Modelli 1 e 2, che disciplinano la istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ivi indicate;
- Di pubblicizzare l'Avviso Pubblico, ed annessi Modelli 1 e 2, sul sito web aziendale www.ausl.pe.it, nella sezione "Gare e Appalti - promossi da U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - settore 11 Bandi di Gara e Contratti", unitamente alla pubblicazione dell'art. 38, D. Lgs. 163/2006, per favorire la immediata consultazione delle norme poste a base della istanza di iscrizione, unitamente alla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea del 23.06.2006 (G.U.C.E. 1 agosto 2006, n. C 179), per favorire la consultazione dei principi comunitari posti a base delle procedure d'appalto e delle buone prassi;
- Di pubblicizzare, altresì, l'Avviso Pubblico sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento per la istituzione dell'Albo e per la gestione dell'Elenco è la D.ssa Viviana Schiazza, Funzionario competente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- Di demandare alla U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale i successivi, conseguenti adempimenti, comprese le eventuali cancellazioni e/o esclusioni dall'Albo, compresi gli aggiornamenti annuali, ogni altro adempimento ritenuto opportuno o necessario;
- Di delegare il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento, mediante determinazione dirigenziale, nonché sottoscrizione dei contratti, di competenza di detta U.O.C., ai sensi e per gli effetti della Delibera N. 705/28.06.2012 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la Disciplina dei Procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti";
- Di dare Atto che ogni altra norma prevista nei Regolamenti interni, ovvero ogni altra norma, provvedimento, atto, disposizione, devono ritenersi sostituiti o adeguati alle norme del presente provvedimento;

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
F.to Ing. Vincenzo Lo Mele

Il Funzionario Estensore
F.to D.ssa Viviana Schiazza



www.ausl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA

C.F./P.IVA 01397530682

AVVISO PUBBLICO

Albo Fornitori per l'Affidamento di Lavori e Manutenzioni di Opere ed Impianti

- 1) **STAZIONE APPALTANTE:** Azienda Sanitaria Locale di Pescara, -U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale- C.F. e P.I. 01397530682, sede legale Via Renato Paolini n. 47, 65124 Pescara (Italia).
Punti di contatto: P.E.C.: servizioedilizia.aslpe@pec.it oppure serviziopiantistica.aslpe@pec.it oppure gestionepatrimonio.aslpe@pec.it - tell. 085.4253114 / 3106 / 3107 - fax 085.4253100;
- 2) **OGGETTO:** Istituzione di un Albo di Fornitori da utilizzare per indagini di mercato o per affidamenti di appalti di Lavori e/o Manutenzioni di Opere ed Impianti afferenti le Strutture di pertinenza della ASL di Pescara, in esecuzione della Delibera del Direttore Generale N. del / /2014;
- 3) **LEGITTIMAZIONI:** L'Albo Fornitori di cui al presente Avviso Pubblico può essere utilizzato dalla ASL di Pescara per le procedure tecnico-amministrative previste o regolate dalle seguenti norme:
 - art. 125, commi 4-8, 12-14, D. Lgs. 163/2006 (inerenti affidamenti in economia di lavori e/o manutenzioni ivi indicati ed inferiori ad € 200.000,00);
 - art. 122, commi 1, 7-9, D. Lgs. 163/2006 (inerenti contratti di lavori pubblici inferiori ad € 1.000.000,00, e contratti pari o inferiori alla soglia per l'applicazione della cd. "esclusione automatica" ivi indicata);
 - art. 53, D. Lgs. 163/2006 (inerenti la tipologia dei contratti ivi previsti, nei limiti d'importo ex art. 122, D. Lgs. 163/2006;
 - art. 57, commi 2, 5, 6, D. Lgs. 163/2006 (inerente l'affidamento di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi ivi indicati);
 - Comunicazione Interpretativa 23.06.2006 della Commissione Europea (G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179), pubblicata, unitamente al seguente Avviso Pubblico, sul sito internet della ASL di Pescara;
 - Delibera n. 1366 del 22.12.2010, in particolare per il sistema del cottimo fiduciario, nel rispetto delle linee guida o principi indicati nella Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea 23.06.2006;
 - In applicazione di ogni altra legge o norma applicabile alle fattispecie contrattuali che permettono le procedure negoziate, comprese anche le norme del Capo III del DPR 207/2010;
 - In applicazione di norme, leggi o direttive sopravvenute, che sostituiscano o integrino le suddette, con efficacia ope-legis;
- 4) **SOGGETTI AMMESSI:** Sono ammessi alla iscrizione nell'Albo i soggetti in possesso dei requisiti generali o morali prescritti all'art. 38, D. Lgs. 163/2006, nonché in possesso dei requisiti tecnici o di



qualificazione di cui agli artt. 39, 40, 43, 44, 53, D. Lgs. 163/2006, ovvero ai sensi delle corrispondenti norme del DPR 207/2010;

5) **MODALITA' PER LA ISCRIZIONE:** Gli operatori economici interessati, ovvero i soggetti di cui all'art. 3, commi 19-22, D. Lgs. 163/2006, dovranno avanzare formale richiesta di iscrizione all'Albo, utilizzando l'apposito Modello 1 ad oggetto "Domanda e Dichiarazioni ex DPR 445/2000", nonché l'apposito Modello 2 ad oggetto "Dichiarazioni ex DPR 445/2000 delle persone fisiche ex art. 38, D. Lgs. 163/2006", allegati al presente Avviso, pena la non iscrizione all'Albo.

La richiesta della prima iscrizione all'Albo dovrà pervenire entro il termine del....., fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8).

Le richieste di iscrizione (Modello 1 con annesso Modello 2) potranno pervenire in Azienda ASL di Pescara -U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale- mediante PEC, o mediante fax, o mediante servizio postale, o mediante consegna diretta, giusta recapiti indicati al punto 1) del presente Avviso).

Quindi, sulla base dei requisiti posseduti e dichiarati, la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale procederà con Determina dirigenziale ad istituire formalmente l'Albo dei Fornitori;

6) **ESCLUSIONE O NON AMMISSIONE:** Non saranno inclusi nell'Albo, ovvero saranno esclusi dall'Albo, anche nel corso della sua validità:

a) gli operatori economici che non avanzino formalmente la istanza di iscrizione e che non dichiarino quanto prescritto nei Modelli 1 e 2;

b) che non sottoscrivano le istanze o le dichiarazioni di cui al Modello "Domanda e Dichiarazioni ex DPR 445/2000";

c) che non alleghino il documento di identità alle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;

d) che non dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38, D. Lgs. 163/2006;

e) che non dichiarino i requisiti tecnici posseduti ex artt. 39 e 40, D. Lgs. 163/2006;

f) nei confronti dei quali sussistano "annotazioni riservate" nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici che costituiscano, secondo valutazione della ASL di Pescara, causa o motivo di esclusione dalle gare pubbliche;

g) nei casi di perdita, anche solo di uno, dei requisiti prescritti all'art. 38, D. Lgs. 163/2006, ovvero di motivata valutazione da parte della ASL di Pescara - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - in ordine alle infrazioni, gravi negligenze, gravi violazioni, false o non veritiere dichiarazioni, ovvero ogni altra causa di esclusione già prevista nel medesimo art. 38, D. Lgs. 163/2006;

h) nei casi di perdita dei requisiti tecnici o speciali o di qualificazione posseduti;

i) nei casi di mancata risposta, per almeno tre volte, all'interpello della ASL di Pescara a presentare offerta ovvero a presentare preventivo;

l) nei casi di espressa richiesta di cancellazione da parte dell'interessato;

m) nel caso in cui l'operatore economico non esibisca atti o documenti richiesti, tra cui gli atti relativi alla idoneità tecnica ex D. Lgs. 81/2008;

n) in ogni altro caso previsto dall'ordinamento ostativo alla partecipazione e alla sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione.

Tali esclusioni o non ammissioni saranno formalmente comunicate all'interessato ai recapiti ufficiali indicati in sede di iscrizione, fatte salve le comunicazioni dovute alle Autorità preposte per le sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie;

7) **CONTROLLI O VERIFICHE:** L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, per la veridicità delle Dichiarazioni rese ai sensi DPR 445/2000



in sede di Iscrizione all'Albo, ovvero in sede di richiesta di integrazione dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente.

Qualora a seguito dei predetti controlli si riscontrino le cause o motivi di esclusione già previsti, la ASL di Pescara -U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale- ne darà formale comunicazione all'interessato, ai recapiti ufficiali già indicati in sede di iscrizione, procederà alla cancellazione del soggetto dall'Albo, effettuerà le comunicazioni del caso presso le Autorità competenti per le sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie;

8) VALIDITA' DELL'ALBO: L'Albo, istituito formalmente con apposita Determina dirigenziale, è sempre aperto alla iscrizione degli operatori economici interessati, allo scopo di garantire una effettiva concorrenzialità ed apertura al mercato.

L'Albo sarà aggiornato periodicamente, di norma ogni anno, con apposito Avviso sul sito internet della ASL di Pescara, ed in tale occasione gli operatori economici già iscritti saranno tenuti a confermare la loro iscrizione, con contestuale aggiornamento dei requisiti morali o generali e dei requisiti tecnico-professionali o speciali.

Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporterà la automatica cancellazione o decadenza dall'Albo.

Resta ferma la possibilità, in ogni periodo, di avanzare nuova richiesta di iscrizione, oppure di richiedere la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati o dei propri requisiti morali e tecnico-professionali.

In sede di primo utilizzo dell'Albo è stabilita la scadenza prevista al precedente punto 5);

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ALBO: Responsabile del presente procedimento e della gestione dell'Albo è la D.ssa Viviana Schiazza, Funzionario in servizio a tempo indeterminato presso la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, i cui punti di contatto sono indicati al punto 1);

10) MODALITA' DI SCELTA: L'Albo, che è di tipo dinamico, sarà costituito dalle ditte che hanno avanzato valida richiesta di iscrizione.

Le Ditte saranno inserite progressivamente nell'Albo, secondo l'ordine di ricezione della istanza d'iscrizione.

Per ogni singola procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori, sia nel caso di procedura formale di gara che nel caso di gara informale o ufficiosa, ovvero richiesta di preventivo per ricerca di mercato, i singoli Responsabili Tecnici dei Lavori provvederanno a richiedere al soggetto di cui al punto 9) un numero di ditte ritenuto congruo in relazione alla procedura.

Il Responsabile della gestione dell'Albo di cui al precedente punto 9) garantirà il principio di rotazione attingendo dall'Albo in modo progressivo, dall'ultima ditta precedentemente invitata.

Nella prima procedura negoziata saranno invitate ditte che hanno prodotto istanza di iscrizione entro la data stabilita al precedente punto 5), collocate in Albo secondo l'ordine di ricezione.

Quindi, per la seconda procedura e per le successive si procederà in successione, secondo la collocazione nell'Albo, allo scopo di assicurare la rotazione.

Qualora la procedura negoziata richieda la scelta di operatori economici in possesso di determinati requisiti tecnico/professionali (es., nel caso di lavori d'importo superiore ad € 150,000,00 possesso della Attestazione SOA ex art. 40, D. Lgs. 163/2006), saranno scelte, con modalità progressiva, le ditte in possesso della necessaria professionalità tecnica.

Resta salva la facoltà, riservata alla ASL di Pescara - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - di invitare alle procedure negoziate anche operatori economici non iscritti all'Albo.



Sono fatte salve, secondo le norme applicabili, le urgenze, le indifferibilità ed improcrastinabilità, nonché gli affidamenti ex art. 57, D. Lgs. 163/2006.

I candidati saranno identificati nel rispetto della segretezza ed i divieti di divulgazione prescritti all'art. 13, D. Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione del contratto avverrà o con il metodo-criterio del "prezzo più basso" ex art. 82, D. Lgs. 163/2006, oppure con il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 83, D. Lgs. 163/2006.

Sono fatte salve le pubblicazioni relative alle aggiudicazioni, previsti dalle norme vigenti, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte.

11) ALTRE INFORMAZIONI: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con strumenti informatici, nel rispetto del D. Lgs. 196/30.06.2006 e s.m.i..

Responsabile del trattamento dei dati è la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, per i fini strettamente correlati alla istituzione dell'Albo e suo aggiornamento.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti o autorità competenti, in quanto legittimati da norme o leggi vigenti.

Con il presente Avviso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli appalti.

Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d'appalto o di procedura negoziata. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'istanza di Inserimento nell'Albo, così come gli altri elementi integranti la Istanza, hanno lo scopo di conoscibilità dei soggetti componenti il mercato.

La presentazione della Istanza di Inserimento negli Elenchi significa accettazione del diritto per l'Amministrazione ASL di Pescara di verificare la qualità dei servizi dichiarati e svolti;



IL DIRETTORE
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Vincenzo LO MELE

Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

**All'AZIENDA SANITARIA LOCALE
di PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale**

OGGETTO: Istanza di iscrizione all'Albo dei Fornitori di Lavori e Manutenzioni di Opere ed Impianti e Dichiarazioni ex DPR 445/2000.

Il sottoscritto:

(A cura del legale rappresentante dell'operatore economico o procuratore, ed in tal caso va allegato l'idoneo titolo da cui si evincono i poteri conferiti al procuratore)

.....
.....
.....
.....
.....

in qualità di:

(specificare se legale/i rappresentante/i o se procuratore)

.....
.....

del/degli operatore/i economico/i :

(specificare chiaramente ragione sociale / denominazione dell'operatore, la sede, l'indirizzo, p.i., c.f.)

.....
.....
.....
.....

CHIEDE

Di essere iscritto all'Albo in oggetto, e per quanto richiesto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul sito web www.ausl.pe.it - gare e appalti promossi da U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale:

DICHIARA

Al sensi e per gli effetti DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni previste ex art. 76 medesimo decreto per dichiarazioni mendaci e/o non rispondenti a verità:

a) Che i recapiti ufficiali cui devono essere inviate le notifiche ufficiali di cui all'art. 79, D. Lgs. 163/2006 testo vigente, nonché ogni altra ufficiale comunicazione, ai sensi art. 77, D. Lgs. 163/2006 testo vigente, sono:

(i recapiti devono essere sempre attivi, e devono essere segnalate eventuali variazioni, in caso contrario non potranno addebitarsi alla ASL le mancate comunicazioni)

P.E.C.:


ALTRA POSTA ELETTRONICA:

TELEFONI (sempre attivi):

FAX (sempre attivi):

DOMICILIO legale:

b) Che le posizioni assicurative/assistenziali/casse di previdenza ecc. sono le segg.:
(indicare le posizioni nella loro completezza)



INPS:
.....
INAIL:.....
.....
CASSA EDILE:.....
.....

c) Che l'organico medio annuo è il seguente:

.....
.....

d) Che il Contratto di settore applicato è il seguente:

.....
.....;

e) Che attualmente **tutti** gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, nonché **tutti** gli altri soggetti muniti di poteri gestori generali, capaci di impegnare, all'esterno, la ditta nei confronti di terzi, sono i seguenti:

*(Indicare **tutti** gli amministratori con poteri di rappresentanza nonché **tutti** i soggetti capaci di impegnare, all'esterno, la ditta nei confronti di terzi. Tali soggetti devono rendere, a pena di non iscrizione all'Albo, le dichiarazioni di cui al Modello 2):*

Sig.....
nato a.....il.....
residenza.....
CF/P.I.....
Sig.....
nato a.....il.....
residenza.....
CF/P.I.....
Sig.....ecc. ecc.

f) Che attualmente il/i socio/i di maggioranza della/e impresa/e è/sono:

*(Nel caso di socio unico o nel caso di società diverse da Srl o Snc o Sas con meno di quattro soci. Specificare **tutti** i soci di maggioranza. Tali soggetti devono rendere, a pena di non iscrizione all'Albo, le dichiarazioni di cui al Modello 2);*

Sig.....
nato/i a.....il.....
residenza/e.....
C.F.....
Sig.....ecc. ecc.


g) Che attualmente **tutti** i direttori tecnici della/e impresa/e sono i seguenti:

*(Specificare **tutti** i direttori tecnici. Tali soggetti devono rendere, a pena di non iscrizione all'Albo, le dichiarazioni di cui al Modello 2);*

Sig.....
nato/i a.....il.....
residenza.....
CF.....
Sig.....ecc. ecc.

h) Che **tutti** i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la presente Istanza di Iscrizione all'Albo sono i seguenti:

*(specificare compiutamente **tutti** i soggetti di cui ai precedenti punti e), f), g) cessati nell'anno antecedente la richiesta di iscrizione all'Albo, compresi i soggetti che hanno operato presso società incorporate o fuse con la presente società richiedente la iscrizione all'Albo)*



Nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e l'importo dei singoli lavori analoghi eseguiti sia inferiore al 15%, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale del 15%. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del requisito l)-1.

Per i lavori analoghi tecnicamente riconducibili alla Cat. OG13, gli operatori economici devono presentare anche un certificato attestante il buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono;

m).3) Possiede idonea attrezzatura tecnica per la esecuzione di lavori analoghi a quelli sopra specificati;

n) Che l'operatore economico possiede la seguente Certificazione di Qualità, ai sensi artt. 43 e 44, D. Lgs. 163/2006

(Specificare con precisione. In alternativa può essere allegata copia della certificazione dichiarata conforme all'originale ai sensi DPR 445/2000. Se del caso, si può segnalare che tale certificazione è indicata sull'Attestazione SOA)

.....
.....;

o) Che l'operatore economico possiede anche i seguenti requisiti prescritti per i progettisti, necessari per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ai sensi art. 53, commi 2-3, e Capo IV, D. Lgs. 163/2006:

.....
.....
.....
.....;

p) Che non sussistono a carico del sottoscritto, nonché a carico della ditta, le cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 testo vigente, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater). Che tali cause di esclusione sono state attentamente lette e vagliate dal sottoscritto, con le sanzioni che ne derivano in caso di non veridicità e/o non corrispondenza a seguito delle verifiche/controlli disposti dalla Stazione Appaltante.

A tale scopo, al fine di "motivata valutazione della gravità" da parte della A.USL di Pescara, si elencano:

p-1) I seguenti reati in danno dello Stato o della Comunità, risultanti o da pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o da decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o da sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., compresi i seguenti reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. I, Direttiva CE 2004/18.....
.....
.....
.....
.....;

p-2) Tutte le seguenti condanne penali, comprese quelle con il cd. "beneficio della non menzione".....
.....
.....
.....;

p-3) Le seguenti violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.....
.....
.....;

p-4) Le seguenti imputazioni di negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla A.S.L. di Pescara, nonché le seguenti imputazioni di errori commessi nell'esercizio della professione.....
.....



.....;

p-5) Le seguenti violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.....
.....
.....;

p-6) Le seguenti violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.....
.....
.....;

q) Di trovarsi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti:
(Specificare compiutamente i soggetti, completi di tutti i dati, con i quali l'offerente si trova in situazione di controllo o di collegamento);
.....
.....
.....;

r) Di avere attentamente letto l'Avviso Pubblico relativo alla istituzione dell'Albo in oggetto, di cui si accettano le condizioni ivi previste, di essere consapevole che la ASL di Pescara – U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale potrà in ogni momento verificare la veridicità della Dichiarazioni rese, con le conseguenze penali e pecuniarie che ne derivano in caso di non corrispondenza tra il dichiarato ed il controllato (denuncia all'Autorità Giudiziaria, denuncia all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici ecc.)

Si allegano al presente Modulo valido documento di identità del sottoscrittore, nonché i seguenti altri documenti che si ritiene utile allegare:
.....
.....
.....

Le seguenti precisazioni o chiarimenti ritenuti opportuni o necessari:
.....
.....
.....


In fede.

(luogo e data)

(timbro Rag. Sociale e Firma dichiarante/i)

NOTA BENE:

- Tutte le voci previste nel Modello 1 devono essere compilate, anche depennando le voci che non interessano, pena la non iscrizione all'Albo;
- I soggetti previsti ai punti e)-f)-g)-h) devono rendere le Dichiarazioni ex DPR 445/2000 del Modello 2, pena la non iscrizione all'Albo della ditta;
- Per i soggetti cessati di cui al punto h), nel caso risultino irreperibili o non intendano rendere le Dichiarazioni prescritte nel Modello 2, le Dichiarazioni di loro competenza possono essere rese da un legale rappresentante dell'impresa con la precisazione che egli dichiara per quanto a sua conoscenza



**All'AZIENDA SANITARIA LOCALE
di PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale**

OGGETTO: Albo dei Fornitori per Lavori e Manutenzioni di Opere ed Impianti – Dichiarazioni delle persone fisiche previste all'art. 38, D. Lgs. 163/2006.

Il/i sottoscritti:

(A cura di tutti i singoli soggetti previsti ai punti e)-f)-g)-h) del Modello 1. Le Dichiarazioni possono essere rese anche cumulativamente dai predetti soggetti).

.....
.....
.....
.....
.....

in qualità di:

(specificare le qualifiche previste ai punti e)-f)-g)-h)del Modello 1)

.....
.....

dell'operatore economico:

(specificare chiaramente ragione sociale / denominazione dell'operatore, la sede, l'indirizzo, p.i., c.f.)

.....
.....
.....
.....

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

Al sensi e per gli effetti DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni previste ex art. 76 medesimo decreto per dichiarazioni mendaci e/o non rispondenti a verità:

a) Che non sussistono a carico del sottoscritto le cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 testo vigente, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater). Che tali cause di esclusione sono state attentamente lette e vagliate dal sottoscritto, con le sanzioni che ne derivano in caso di non veridicità e/o non corrispondenza a seguito delle verifiche/controlli disposti dalla Stazione Appaltante.

A tale scopo, al fine di "motivata valutazione della gravità" da parte della A.USL di Pescara, si elencano:

a-1) I seguenti reati in danno dello Stato o della Comunità, risultanti o da pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o da decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o da sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p, compresi i seguenti reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. I, Direttiva CE 2004/18.....

.....
.....
.....
.....
.....

a-2) Tutte le seguenti condanne penali, comprese quelle con il cd. "beneficio della latitanza".....

.....
.....



.....
.....;

a-3) Le seguenti imputazioni di negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla A.S.L. di Pescara, nonché le seguenti imputazioni di errori commessi nell'esercizio della professione

.....
.....
.....;

a-4) Le seguenti violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.....

.....
.....;

b) Di trovarsi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti:

(Specificare compiutamente i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, completi di tutti i dati, con i quali il dichiarante si trova in situazione di controllo o di collegamento);

.....
.....
.....
.....;

c) Di essere consapevole che la ASL di Pescara - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - potrà in ogni momento verificare la veridicità della Dichiarazioni rese, con le conseguenze penali e pecuniarie che ne derivano in caso di non corrispondenza tra il dichiarato ed il controllato (denuncia all'Autorità Giudiziaria, denuncia all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici ecc.)

Si allegano al presente Modulo valido documento di identità del sottoscrittore, nonché i seguenti altri documenti che si ritiene utile allegare:

.....
.....
.....
.....

Le seguenti precisazioni o chiarimenti ritenuti opportuni o necessari:

.....
.....
.....
.....

In fede.


(luogo e data)

(timbro Rag. Sociale e Firma dichiarante/i)

NOTA BENE:

- Tutte le voci previste nel Modello 2 devono essere compilate, anche depennando le voci che non interessano, pena la non iscrizione all'Albo;

- Per i soggetti cessati di cui al punto h) del Modello 1, nel caso risultino irreperibili o non desiderano rendere le Dichiarazioni prescritte, le Dichiarazioni di loro competenza possono essere rese da un legale rappresentante dell'impresa con la precisazione che egli dichiara per quanto a sua conoscenza.



COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA 23.6.2006
Sul diritto comunitario applicabile agli appalti pubblici non soggetti in tutto o in parte alle disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti

Comunicazione Interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179)

INTRODUZIONE

La Comunità europea ha adottato di recente nuove direttive relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [1]. Esse prevedono regole dettagliate volte ad assicurare procedure di gara concorrenziali a livello della UE.

Tuttavia le direttive "appalti pubblici" non si applicano a tutti gli appalti pubblici. Esiste tuttora una vasta gamma di appalti che non sono coperti o sono coperti solo in parte da tali direttive, ad esempio

- gli appalti il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive "appalti pubblici" [2];
- gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE, il cui importo supera le soglie per l'applicazione di tali direttive.

I predetti appalti rappresentano un'importante opportunità per le imprese del mercato interno, in particolare per le PMI e per le imprese "start-up". Inoltre, metodi di aggiudicazione aperti e concorrenziali aiutano le amministrazioni pubbliche ad attirare, per tali appalti, una gamma più ampia di potenziali offerenti e a beneficiare di offerte più vantaggiose. Assicurare un uso il più efficiente possibile del denaro pubblico è di particolare importanza dati i problemi di bilancio esistenti in molti Stati membri. Non si dovrebbe inoltre dimenticare che è dimostrato che procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti prevengono la corruzione e i favoritismi.

E tuttavia tali appalti sono tuttora aggiudicati, in molti casi, direttamente a fornitori locali senza alcuna concorrenza. La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni del trattato CE relative al mercato interno si applicano altresì agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive "appalti pubblici". In varie occasioni, Stati membri e parti interessate hanno chiesto alla Commissione indicazioni sull'applicazione dei principi di base derivanti da tale giurisprudenza.

La presente comunicazione interpretativa ha per oggetto le due suddette categorie di appalti che non sono coperte o sono coperte solo in parte dalle direttive "appalti pubblici" [3]. La Commissione fornisce chiarimenti sulla sua interpretazione della giurisprudenza della CGCE e suggerisce alcune buone pratiche per aiutare gli Stati membri a sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno. La presente comunicazione non crea alcuna nuova disposizione legislativa. È opportuno rilevare che spetta comunque in ultima istanza alla CGCE interpretare il diritto comunitario.

1. QUADRO GIURIDICO

1.1. Disposizioni e principi del trattato CE

Al momento dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CE, le amministrazioni aggiudicatrici [4] degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi di tale trattato, riguardanti in particolare la libera circolazione delle merci (articolo 28 del trattato CE), il diritto di stabilimento (articolo 43), la libera prestazione di servizi (articolo 49), la non discriminazione e l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

1.2. Norme fondamentali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

La CGCE ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della CGCE [5], "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" [6].

Tali norme si applicano all'aggiudicazione di concessioni di servizi, agli appalti inferiori alle soglie [7] e agli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva

2004/17/CE quando si tratta di aspetti non disciplinati dalle predette direttive [8]. La Corte ha esplicitamente dichiarato che "sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato" [9].

1.3. Rilevanza per il mercato interno

Le norme derivate dal trattato CE si applicano soltanto alle aggiudicazioni di appalti che hanno sufficiente rilevanza per il funzionamento del mercato interno. Sotto questo profilo, la CGCE ha considerato che in singoli casi "a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato", un'impresa con sede in un altro Stato membro non avrebbe interesse all'aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, "gli effetti sulle libertà fondamentali ... dovrebbero essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti" per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità [10].

Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione deve essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

Se l'amministrazione aggiudicatrice giunge alla conclusione che l'appalto in questione presenta interesse per gli operatori economici di altri Stati membri, deve aggiudicarlo in conformità con le norme fondamentali derivanti dal diritto comunitario.

Quando la Commissione viene a conoscenza di potenziali violazioni delle norme fondamentali per l'aggiudicazione di appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive "appalti pubblici", valuterà la rilevanza dell'appalto in questione per il mercato interno alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Avvierà una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE solo nei casi in cui lo riterrà opportuno in considerazione della gravità delle infrazioni e delle loro ripercussioni sul mercato interno.

2 NORME FONDAMENTALI PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RILEVANTI PER IL MERCATO INTERNO

2.1 Pubblicità

2.1.1 Obbligo di garantire una pubblicità adeguata.

Secondo la CGCE [11], i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza.

L'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto [12].

La Commissione è del parere che la prassi consistente nel prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti non è sufficiente a tale riguardo, anche se l'amministrazione aggiudicatrice si rivolge ad imprese di altri Stati membri o si sforza di entrare in contatto con l'insieme dei potenziali fornitori. Un approccio selettivo di questa natura non può escludere qualunque discriminazione nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri, e in particolare dei nuovi arrivati sul mercato. Lo stesso dicasi di qualunque forma di pubblicità "passiva", ovvero quando un'amministrazione aggiudicatrice non garantisce una pubblicità attiva, ma risponde alle richieste di informazioni provenienti da candidati che hanno scoperto con i loro mezzi la prevista aggiudicazione di un appalto. Inoltre, un semplice riferimento ad articoli o servizi nei mezzi di comunicazione, a dibattiti parlamentari o politici o ad eventi come congressi quali fonti di informazione non può costituire una pubblicità adeguata.

Pertanto, il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla CGCE consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto. Tale avviso pubblicitario deve essere pubblicato dall'amministrazione aggiudicatrice nell'intento di aprire alla concorrenza l'aggiudicazione dell'appalto.

2.1.2 Forme di pubblicità

Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei loro appalti. La loro scelta deve essere guidata da una valutazione dell'importanza dell'appalto per il mercato

Interno, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato.

Quanto più interessante è l'appalto per i potenziali offerenti di altri Stati membri, tanto maggiore deve essere la copertura. In particolare, un'adeguata trasparenza per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE il cui importo superi le soglie di applicazione di tali direttive implica di solito la pubblicazione in un mezzo di comunicazione largamente diffuso.

Quali forme di pubblicità adeguate e frequentemente utilizzate, è opportuno citare:

- Internet

L'ampia disponibilità e la facilità di utilizzazione di Internet rendono gli avvisi pubblicitari di appalti pubblicati sui siti molto più accessibili, in particolare per le imprese di altri Stati membri e le PMI interessate ad appalti di importo limitato. Internet offre un'ampia gamma di possibilità per la pubblicità degli appalti pubblici:

Gli avvisi pubblicitari sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice sono flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi. Essi devono essere presentati in modo che i potenziali offerenti possano venire a conoscenza delle informazioni agevolmente. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di pubblicare tramite Internet informazioni su future aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" nel quadro del loro profilo di committente [13].

I portali Internet creati specificamente per gli avvisi pubblicitari di appalti hanno una visibilità più elevata e possono offrire maggiori opzioni di ricerca. Sotto questo profilo, la creazione di una piattaforma specifica per gli appalti di valore limitato con una directory per i bandi di gara con sottoscrizione via e-mail rientra tra le migliori pratiche, in quanto sfrutta appieno le possibilità offerte da Internet per accrescere la trasparenza e l'efficienza [14].

- Le Gazzette ufficiali nazionali, i bollettini nazionali specializzati nella pubblicazione di annunci di appalti pubblici, i quotidiani a diffusione nazionale o regionale o le pubblicazioni specializzate.

- Mezzi di pubblicazione locali

Le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare a ricorrere a mezzi di pubblicazione locali, quali i quotidiani locali, i bollettini d'informazione comunali o anche gli albi pretori. Questi mezzi garantiscono tuttavia solo una diffusione strettamente locale e in quanto tali possono risultare adeguati in casi particolari, ad esempio quando si tratta di appalti di importo minimo che presentano un interesse unicamente per il mercato locale.

- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea//TED (Tenders Electronic Daily)

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale non è obbligatoria ma può costituire un'opzione interessante, in particolare quando si tratta di appalti d'importo elevato.

2.1.3 Contenuto della pubblicità

La CGCE ha dichiarato esplicitamente che l'obbligo di trasparenza non comporta necessariamente l'obbligo di presentare un invito formale a presentare offerte [15]. L'avviso pubblicitario può quindi limitarsi ad una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione, accompagnata da un invito a prendere contatto con l'amministrazione aggiudicatrice. Ulteriori informazioni possono eventualmente essere pubblicate su Internet o comunicate su richiesta dall'autorità aggiudicatrice.

Gli avvisi pubblicitari e qualsiasi eventuale documentazione supplementare devono contenere tutte le informazioni di cui un'impresa di un altro Stato membro avrà ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare o no il suo interesse per l'appalto.

Come indicato al paragrafo 2.2.2 Infra, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve fornire informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto.

2.1.4 Procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario

Le direttive "appalti pubblici" prevedono deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario [16]. I casi più importanti riguardano le situazioni di

estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili, e gli appalti la cui esecuzione, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico.

La Commissione ritiene che le deroghe pertinenti possano essere applicate agli appalti non disciplinati dalle direttive. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pertanto aggiudicare tali appalti senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate nelle direttive per una di tali deroghe [17].

2.2 Aggiudicazione dell'appalto

2.2.1 Principi

Nella sentenza Telaustria, la CGCE ha dichiarato che l'obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. In pratica, la garanzia di una procedura equa e imparziale costituisce il corollario necessario dell'obbligo di garantire una pubblicità trasparente.

Deriva da quanto precede che un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati da tale appalto [18]. In pratica, tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite:

- Una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto

La descrizione delle caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio non deve fare riferimento a una fabbricazione o a una provenienza determinata, né a procedimenti particolari, né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto; a un'origine o a una produzione determinati, a meno che una preferenza di tale natura sia giustificata dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnata dalla menzione "o equivalente" [19]. In ogni caso è preferibile utilizzare descrizioni più generali per quanto riguarda l'esecuzione o le funzioni.

- L'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri

Le amministrazioni aggiudicatrici non devono prevedere alcuna condizione che comporti una discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei potenziali offerenti di altri Stati membri, come l'obbligo, per un'impresa interessata all'appalto, di essere stabilita sul territorio dello stesso Stato membro o della stessa regione dell'amministrazione aggiudicatrice [20].

- Il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri attestati di qualifiche formali

Se i candidati o gli offerenti sono tenuti a presentare certificati, diplomi o altri tipi di attestati scritti, i documenti provenienti da altri Stati membri che offrono un livello equivalente di garanzia devono essere accettati conformemente al principio del reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri attestati di qualifiche formali.

- Termini adeguati

I termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

- Un approccio trasparente e oggettivo

Tutti i partecipanti devono poter conoscere in anticipo le regole applicabili ed avere la certezza che tali regole saranno applicate nello stesso modo a tutti gli operatori.

2.2.2 Limitazione del numero di candidati invitati a presentare un'offerta

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di limitare il numero di candidati a un livello adeguato, a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio. Possono ad esempio applicare criteri oggettivi, come l'esperienza dei candidati nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività, la loro capacità tecnica e professionale o altri fattori. Possono anche optare per una estrazione a sorte, sia come unico meccanismo di selezione, sia in combinazione con altri criteri. In ogni caso, il numero dei candidati iscritti sull'elenco ristretto deve rispondere alla necessità di garantire una sufficiente concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco).

2.2.3 Decisione di aggiudicazione dell'appalto

È importante che la decisione definitiva di aggiudicazione dell'appalto sia conforme alle regole procedurali fissate all'inizio e che i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento siano pienamente rispettati. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso delle procedure che prevedono una negoziazione con gli offerenti inseriti in un elenco ristretto. Le negoziazioni devono essere organizzate in modo tale che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni e in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente.

2.3 Tutela giurisdizionale

2.3.1 Principi

Nella sentenza Telaustria, la CGCE ha sottolineato l'importanza che riveste la possibilità di un controllo dell'imparzialità della procedura. Senza un meccanismo di controllo adeguato, il rispetto delle norme fondamentali di un'aggiudicazione equa e trasparente degli appalti non può essere effettivamente garantito.

2.3.2 Direttive sulle procedure di ricorso

Le direttive sulle procedure di ricorso [21] coprono unicamente gli appalti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive "appalti pubblici" [22]. Ciò significa che nell'attuale contesto esse sono applicabili unicamente agli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE il cui importo supera le soglie di applicazione di tali direttive. Per questi appalti le procedure di ricorso devono essere conformi alle direttive sulle procedure di ricorso e alla giurisprudenza rilevante. Tali principi restano invariati nella proposta di nuova direttiva sulle procedure di ricorso di recente adozione [23].

2.3.3 Norme fondamentali derivanti dal diritto primario della Comunità

Nel caso degli appalti il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive "appalti pubblici", è opportuno tenere conto del fatto che, in virtù della giurisprudenza della CGCE [24], le persone hanno diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti di cui sono titolari in base all'ordinamento giuridico comunitario. Il diritto a questa tutela costituisce uno dei principi generali del diritto risultante dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. In mancanza di disposizioni pertinenti del diritto comunitario, spetta agli Stati membri creare le norme e le procedure necessarie a garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

Affinché sia rispettata l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, occorre che almeno le decisioni che possono avere un effetto negativo sulla situazione di una persona che ha o ha avuto interesse ad ottenere un appalto, come la decisione di eliminare un candidato o un offerente, siano oggetto di un controllo destinato a stabilire eventuali violazioni delle norme fondamentali derivanti dal diritto primario della Comunità. Per rendere possibile l'effettivo esercizio di questo diritto a un controllo, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di far conoscere i motivi delle decisioni suscettibili di appello, o nell'ambito della stessa decisione, o su richiesta, dopo la comunicazione della decisione [25].

Conformemente alla giurisprudenza relativa alla tutela giurisdizionale, i mezzi di ricorso disponibili non devono essere meno efficaci di quelli applicabili in azioni analoghe basate sul diritto interno (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento della tutela giurisdizionale (principio di effettività) [26].

Note:

[1] Direttiva 2004/18/CE, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 e direttiva 2004/17/CE, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1 (in appresso "le direttive appalti pubblici").

[2] I valori delle soglie sono indicati all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE e all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

[3] Le concessioni costituiscono una terza categoria di contratti non disciplinati o parzialmente disciplinati dalle direttive. Vedasi l'articolo 17 della direttiva 2004/18/CE e l'articolo 18 della direttiva 2004/17/CE per le concessioni di servizi, gli articoli da 56 a 65 della direttiva 2004/18/CE e l'articolo 18 della direttiva 2004/17/CE per le concessioni di lavori. Questi contratti non sono tuttavia trattati nella presente comunicazione poiché saranno trattati nel follow-up del Libro verde sui partenariati pubblico-privati.

[4] Nella presente comunicazione, l'espressione "amministrazioni aggiudicatrici" comprende sia le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, sia gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2004/17/CE.

[5] Cfr. in particolare la causa C-324/98 Telaustria [2000] Racc. I-10745, paragrafo 62, la causa C-231/03 Coname, sentenza del 21.7.2005, paragrafi da 16 a 19 e la causa C-458/03 Parking Brixen, sentenza del 13.10.2005, paragrafo 49.

[6] Causa Telaustria, paragrafo 62 e causa Parking Brixen, paragrafo 49.

[7] Causa C-59/00 Bent Moustén Vestergaard [2001] Racc. I-9505, paragrafo 20 e causa C-264/03 Commissione contro Francia, sentenza del 20.10.2005, paragrafi 32 e 33.

[8] Causa C-234/03 Contse, sentenza del 27.10.2005, paragrafi da 47 a 49. Le direttive "appalti pubblici" contengono solo un insieme molto limitato di disposizioni relative a tali appalti, cfr. l'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE e l'articolo 32 della direttiva 2004/17/CE,

[9] Causa Bent Moustén Vestergaard, paragrafo 20.

[10] Causa Coname, paragrafo 20.

[11] Causa Telaustria, paragrafo 62 e causa Parking Brixen, paragrafo 49.

[12] Causa Coname, paragrafo 21.

[13] Vedi l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE e l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE.

[14] Cfr. ad esempio il portale delle opportunità per gli appalti di valore limitato creato di recente nel Regno Unito, www.supply2.gov.uk

[15] Causa Coname, paragrafo 21.

[16] Articolo 31 della direttiva 2004/18/CE e articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.

[17] Cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella causa C-525/03 Commissione contro Italia, paragrafi da 46 a 48.

[18] Cfr. causa C-470/99 Universale-Bau AG [2002] Racc. I-11617, paragrafo 93.

[19] Cfr. la causa Bent Moustén Vestergaard, paragrafi da 21 a 24, e la comunicazione interpretativa della Commissione - Agevolare l'accesso di prodotti al mercato di un altro Stato membro, GU C 265 del 4.11.2003, pag. 2. Gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE devono essere conformi alle disposizioni relative alle specifiche tecniche, così come enunciate all'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE e all'articolo 34 della direttiva 2004/17/CE, se il loro importo supera la soglia di applicazione di tali direttive. Le specifiche tecniche di questi appalti devono essere definite prima della selezione di un contraente e devono essere portate a conoscenza o messe a disposizione dei potenziali offerenti mediante strumenti che garantiscano la trasparenza e pongano tutti i potenziali offerenti su un piede di parità; cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella causa C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, paragrafi da 76 a 78.

[20] L'aggiudicatario potrà tuttavia essere invitato a porre in essere talune Infrastrutture commerciali sul luogo di esecuzione, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano.

[21] Direttiva 89/665/CEE, GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33 e direttiva 92/13/CEE, GU L 76, del 23.3.1992, pag. 14.

[22] Cfr. articolo 72 della direttiva 2004/17/CE e articolo 81 della direttiva 2004/18/CE.

[23] Proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso riguardanti l'aggiudicazione di appalti pubblici, COM (2006) 195 def.

[24] Cfr. causa C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores [2002] Racc. I-6677, paragrafo 39 e causa 222/86 Heylens [1987] Racc. 4097, paragrafo 14.

[25] Cfr. causa Heylens, paragrafo 15.

[26] Cfr. in proposito le cause C-46/93 e C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] Racc. I-1029, paragrafo 83 e la causa C-327/00 Santex [2003] Racc. I-1877, paragrafo 55.

Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento in questione.

Pescara, 12 MAR. 2014

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
F.to Ing. Vincenzo LO MELE

Si attesta che la spesa grava sulla Voce di Conto  del Bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità.

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
F.to Ing. Vincenzo LO MELE

Ai sensi del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto esprime il seguente parere sul presente provvedimento:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Avv. Domenico CARANO)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dr. Fernando GUARINO)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Claudio D'AMARIO

pubblicato all'albo dell'Ente per 15 giorni dal 21 MAR. 2014 al ~~04 APR. 2014~~

inviata per l'esecuzione a: _____

per conoscenza a: _____

Gestione economica finanziaria
Gest. Patrimonio

inviata alla Giunta Regionale in data prot. n.

inviata al Presedente Conferenza dei Sindaci in data prot. n.

inviata al Collegio Sindacale in data prot. n.

IL FUNZIONARIO

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

04 APR. 2014

Pescara, li

IL FUNZIONARIO

Affari generali
AAGC